

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

REGOLAMENTO (CE) N. 310/2002 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2002
relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

(GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1224/2002 della Commissione dell'8 luglio 2002	L 179	10	9.7.2002
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1345/2002 della Commissione del 24 luglio 2002	L 196	28	25.7.2002
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 1643/2002 della Commissione del 13 settembre 2002	L 247	22	14.9.2002

**REGOLAMENTO (CE) N. 310/2002 DEL CONSIGLIO****del 18 febbraio 2002****relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2002/145/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha espresso la propria seria preoccupazione per la situazione nello Zimbabwe, in particolare per la recente recrudescenza della violenza e l'intimidazione nei confronti degli oppositori politici, nonché per la persecuzione della stampa indipendente. Esso ha sottolineato che il governo dello Zimbabwe non ha adottato misure efficaci per migliorare la situazione, come richiesto dal Consiglio europeo di Laeken dello scorso dicembre.
- (2) Il Consiglio ha accertato che il governo dello Zimbabwe continua a perpetrare serie violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. Pertanto, per tutta la durata di tali violazioni il Consiglio reputa indispensabile introdurre misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e di coloro che ne sono ampiamente responsabili.
- (3) La posizione comune 2002/145/PESC prevede pertanto l'adozione di una serie di misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, in particolare il congelamento di capitali, attività finanziarie o risorse economiche di taluni membri del governo e di persone fisiche o giuridiche ad essi collegate, nonché il divieto di esportazione di attrezzature destinate a fini repressivi e il divieto di consulenze tecniche, assistenza o formazione connessa alle attività militari.
- (4) Dato che tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento:

- 1) Per «capitali, attività finanziarie o risorse economiche» si intendono attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono state acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito;
- 2) per «congelamento dei capitali, attività finanziarie o risorse economiche» si intende il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

o gestire i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, ivi compresa la gestione di portafoglio.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i capitali, le attività finanziarie o le risorse economiche appartenenti a taluni membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato I.

2. È vietato mettere a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o organismi di cui all'allegato I, direttamente o indirettamente, capitali, attività finanziarie o risorse economiche.

Articolo 3

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a) forniscono immediatamente tutte le informazioni atte a facilitare l'osservanza del presente regolamento, come ad esempio quelle riguardanti i conti e gli importi congelati ai sensi dell'articolo 2 alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato III e alla Commissione.

Vengono fornite in particolare le informazioni disponibili riguardanti i capitali, le attività finanziarie o le risorse appartenenti a o controllati da persone figuranti nell'allegato I nei 6 mesi che precedono l'entrata in vigore del presente regolamento;

b) collaborano con le autorità competenti di cui all'allegato III nella verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 4

Non si applica l'articolo 2:

a) all'accREDITAMENTO di conti congelati a condizione che vengano congelati gli eventuali importi aggiuntivi;

b) all'impiego di capitali congelati per:

- le esigenze umane fondamentali delle persone fisiche di cui all'allegato I, come ad esempio il pagamento, da effettuare all'interno della Comunità, di generi alimentari, medicinali, del canone d'affitto o del mutuo ipotecario della residenza familiare, e degli onorari e dei costi riguardanti le cure mediche dei membri della famiglia,
- il pagamento, da effettuare all'interno della Comunità, di tasse, premi assicurativi obbligatori e tasse per i servizi pubblici come ad esempio il gas, l'acqua, l'elettricità e le telecomunicazioni,
- il pagamento di competenze dovute ad un istituto finanziario all'interno della Comunità per la gestione di conti.

La Commissione viene informata degli eventuali pagamenti effettuati ai sensi del presente articolo e delle prove conclusive riguardanti il rispetto delle condizioni e delle finalità previste. Tali prove vengono tenute a disposizione per almeno cinque anni per una verifica da parte delle autorità competenti.

▼B

Articolo 5

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 e allo scopo di tutelare gli interessi della Comunità, che comprendono gli interessi dei suoi cittadini e residenti, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche al fine di:

- scongelare i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche,
- rendere disponibili i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2,

previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione a norma del paragrafo 2.

2. Un'autorità competente che riceva una richiesta di autorizzazione di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione elencate nell'allegato III i motivi per i quali intende respingere la richiesta o concedere un'autorizzazione specifica.

L'autorità competente che intende concedere un'autorizzazione specifica tiene debitamente conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri e dalla Commissione entro due settimane.

Articolo 6

Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietata la fornitura allo Zimbabwe di formazione o assistenza tecnica per la consegna, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale accessorio di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.

Articolo 7

1. Sono vietate la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione consapevole e intenzionale, diretta o indiretta, delle attrezzature utilizzabili ai fini della repressione interna e figuranti nell'allegato II, destinate a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo dello Zimbabwe o per qualsiasi attività svolta sul territorio dello Zimbabwe o gestita a partire da tale territorio.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo né alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione, né si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti anti-proiettile e gli elmetti militari per uso personale, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 8

La Commissione è autorizzata a modificare:

- l'allegato I sulla base delle decisioni relative all'allegato della posizione comune 2002/145/PESC, e
- l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad azioni correlate le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni o le attività di cui agli articoli 2, 6 e 7 o eludere le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate in base al presente regolamento

▼B

e si comunicano tutte le informazioni in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti le violazioni e i problemi di applicazione e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12

Il presente regolamento si applica:

- al territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove, e
- a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A decorrere da tale data, il presente regolamento si applica per un periodo rinnovabile di dodici mesi.

Esso è sottoposto ad una costante revisione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M2*ALLEGATO I*▼ M3**Elenco delle persone, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio**

1. Mugabe, Robert Gabriel	Presidente, data di nascita 21.2.1924, Kutama
2. Buka, Flora	Ministro aggiunto del programma di riforma agraria (ex ministro aggiunto presso l'Ufficio del vice presidente Muzenda), data di nascita 25.2.1968
3. Charamba, George	Segretario permanente e portavoce del ministro dell'Informazione
4. Charumbira, Fortune	Vice ministro degli Enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia popolare, data di nascita 10.6.1962
5. Chigwedere, Aeneas	Ministro dell'Istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 25.11.1939
6. Chihuri, Augustine	Commissario (Polizia), data di nascita 10.3.1953
7. Chikowore, Enos	Segretario per i Terreni e i nuovi insediamenti, data di nascita 1936
8. Chinamasa, Patrick	Ministro della Giustizia, data di nascita 25.1.1947
9. Chindori-Chininga, Edward	Ministro delle Attività minerarie e dell'energia, data di nascita 14.3.1955
10. Chiwenga, Constantine	Luogotenente generale (Esercito), data di nascita 25.8.1956
11. Chiwewe, Willard	Segretario principale presso il ministero degli Affari esteri, data di nascita 19.3.1949
12. Chombo, Ignatius	Ministro degli Enti locali, data di nascita 1.8.1952
13. Dabengwa, Dumiso	Alto funzionario del Comitato, data di nascita 1939
14. Goche, Nicholas	Ministro della Sicurezza, data di nascita 1.8.1946
15. Gumbo, Rugare	Vice ministro degli Affari interni, data di nascita 8.3.1940
16. Hove, Richard	Segretario per le Questioni economiche, data di nascita 1935
17. Karimanzira, David	Segretario per le Finanze, data di nascita 25.5.1947
18. Kasukuwere, Saviour	Vice segretario per la Gioventù, data di nascita 23.10.1970
19. Kuruneri, Christopher	Vice ministro delle Finanze e dello sviluppo economico, data di nascita 4.4.1949
20. Lesabe, Thenjiwe	Segretario per la Condizione femminile, data di nascita 1933
21. Machaya, Jaison	Vice ministro delle Attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 13.6.1952
22. Made, Joseph	Ministro dell'Agricoltura, data di nascita 21.11.1954
23. Madzongwe, Edna	Vice segretario per la Produzione ed il lavoro, data di nascita 11.7.1943
24. Mahofa, Shuvai	Vice ministro della Formazione giovanile, delle questioni di genere e dell'occupazione, data di nascita 4.4.1941
25. Makoni, Simbarashe	Ministro delle Finanze, data di nascita 22.3.1950

▼ **M3**

- | | |
|---------------------------------|---|
| 26. Malinga, Joshua | Vice segretario del Politburo, vice segretario per le Persone disabili e svantaggiate, data di nascita 28.4.1944 |
| 27. Mangwana, Paul | Ministro aggiunto delle Imprese e delle attività parastatali (ex vice ministro della Giustizia, delle questioni giuridiche e parlamentari), data di nascita 10.8.1961 |
| 28. Mangwende, Witness | Ministro dei Trasporti e delle comunicazioni (ex vice segretario per l'Amministrazione) data di nascita 15.10.1946 |
| 29. Manyika, Elliot | Ministro della Gioventù, data di nascita 30.7.1955 |
| 30. Manyonda, Kenneth | Vice ministro dell'Industria e del commercio internazionale, data di nascita 10.8.1934 |
| 31. Marumahoko, Reuben | Vice ministro dell'Energia e dello sviluppo energetico, data di nascita 4.4.1948 |
| 32. Masuku, Angeline | Segretario del Politburo, segretario per il benessere delle persone disabili e svantaggiate, data di nascita 14.10.1936 |
| 33. Mathuthu, T | Vice segretario per i Trasporti e la previdenza sociale |
| 34. Midzi, Amos Bernard Muvenga | Ministro dell'Energia e dello sviluppo energetico, data di nascita 4.7.1952 |
| 35. Mngagwa, Emmerson | Presidente del Parlamento, data di nascita 15.9.1946 |
| 36. Mobeshora, Swithun | Ministro dei Trasporti e delle comunicazioni, data di nascita 20.8.1945 |
| 37. Mohadi, Kembo | Ministro degli Affari interni (ex vice ministro degli Enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia popolare), data di nascita 15.11.1949 |
| 38. Moyo, Jonathan | Ministro dell'Informazione, data di nascita 12.1.1957 |
| 39. Moyo, July | Ministro della Funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale, data di nascita 7.5.1950 |
| 40. Moyo, Simon Khaya | Vice segretario per le Questioni giuridiche, data di nascita 1945 |
| 41. Mpofo, Obert | Vice segretario per la Sicurezza nazionale, data di nascita 12.10.1951 |
| 42. Msika, Joseph | Vice presidente, data di nascita 6.12.1923 |
| 43. Muchena, Olivia | Ministro aggiunto dell'Informazione e della propaganda (ex ministro aggiunto presso l'Ufficio del vice presidente Msika), data di nascita 18.8.1946 |
| 44. Muchinguri, Oppah | Segretario per le Questioni di genere e la cultura, data di nascita 14.12.1958 |
| 45. Mudenge, Stan | Ministro degli Affari esteri, data di nascita 17.12.1941, Riserva di Zimutu |
| 46. Mugabe, Grace | Moglie di Robert Mugabe, data di nascita 23.7.1965 |
| 47. Mugabe, Sabina | Alto funzionario del Comitato presso il Politburo, data di nascita 14.10.1934 |
| 48. Mujuru, Joyce | Ministro delle Risorse rurali e idriche, data di nascita 15.4.1955 |
| 49. Mujuru, Solomon | Alto funzionario del Comitato, data di nascita 1949 |
| 50. Mumbengegwi, Samuel | Ministro dell'Istruzione superiore e della tecnologia data di nascita 23.10.1942 |

▼ **M3**

51. Murerwa, Herbert	Ministro delle Finanze e dello sviluppo economico (ex ministro dell'Industria e del commercio internazionale), data di nascita 31.7.1941
52. Mushohwe, Christopher	Vice ministro dei Trasporti e delle comunicazioni, data di nascita 6.2.1954
53. Mutasa, Didymus	Segretario per le Relazioni esterne, data di nascita 27.7.1935
54. Mutiwekuziva, Kenneth	Vice ministro dello Sviluppo delle piccole e medie imprese, data di nascita 27.5.1948
55. Muzenda, Simon Vengesai	Vice presidente, data di nascita 28.10.1922
56. Muzenda, Tsitsi	Alto funzionario del Comitato presso il Politburo, data di nascita 28.10.1922
57. Muzonzini, Elisha	Generale di Brigata (Servizi d'informazione), data di nascita 24.6.1957
58. Ncube, Abedinico	Vice ministro degli Affari esteri, data di nascita 13.10.1954
59. Ndlovu, Naison	Segretario per la Produzione ed il lavoro, data di nascita 22.10.1930
60. Ndlovu, Sikhanyiso	Vice segretario per il Commissariato, data di nascita 20.9.1949
61. Nhema, Francis	Ministro dell'Ambiente e del turismo, data di nascita 17.4.1959
62. Nkomo, John	Incaricato degli affari speciali presso l'Ufficio del presidente (ex ministro degli Affari interni), data di nascita 22.8.1934
63. Nkomo, Stephen	Alto funzionario del Comitato, data di nascita 1925
64. Nyoni, Sithembiso	Ministro dello Sviluppo delle piccole e medie imprese (ex ministro aggiunto del Settore informale), data di nascita 20.9.1949
65. Parirenyatwa, David	Ministro della Sanità e dell'infanzia (ex vice ministro), data di nascita 2.8.1950
66. Pote, S M	Vice segretario per le Questioni di genere e la cultura
67. Rusere, Tinos	Vice ministro delle Risorse rurali e dello sviluppo idrico, data di nascita 10.5.1945
68. Sakupwanya, Stanley	Vice segretario per la Sanità e l'infanzia
69. Sekeramayi, Sidney	Ministro della Difesa, data di nascita 30.3.1944
70. Shamuyarira, Nathan	Segretario per l'Informazione e la propaganda, data di nascita 29.9.1928
71. Shiri, Perence	Generale (Forze aeree), data di nascita 1.11.1955
72. Shumba, Isaiah	Vice ministro dell'Istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949
73. Sikhosana, Absolom	Segretario del Politburo, segretario per la Gioventù
74. Stamps, Timothy	Ministro della Salute e dell'infanzia, data di nascita 15.10.1936
75. Tawengwa, Solomon	Vice segretario del Politburo, vice segretario per le Finanze, data di nascita 15.6.1940
76. Tungamirai, Josiah	Segretario per l'Occupazione e l'indigenizzazione, data di nascita 8.10.1948

▼ M3

- | | |
|-------------------------|---|
| 77. Utete, Charles | Capo di gabinetto, data di nascita 30.10.1938 |
| 78. Zimonte, Paradzai | Direttore penitenziario |
| 79. Zvinavashe, Vitalis | Generale (CSM), data di nascita 1943 |



ALLEGATO II

Attrezzature per la repressione interna previste dall'articolo 7

L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari e sottoposti all'embargo sulle armi confermato dalla posizione comune 2002/145/PESC.

Elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relativi componenti appositamente progettati.

Materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali.

Proiettori con regolatori di potenza.

Materiale da costruzione con protezione balistica.

Coltelli da caccia.

Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia.

Attrezzature per caricare a mano i proiettili.

Dispositivi di intercettazione delle comunicazioni.

Rivelatori ottici a stato solido.

Tubi amplificatori d'immagine.

Strumenti di puntamento per armi da fuoco.

Armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relativi componenti appositamente progettati, tranne:

- 1) le pistole per il lancio di razzi di segnalazione e
- 2) i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per stordire senza crudeltà gli animali.

Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relativi componenti e accessori appositamente progettati o modificati.

Bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relativi componenti appositamente progettati.

Giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relativi componenti appositamente progettati.

Veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi.

Cannoni ad acqua e relativi componenti appositamente progettati o modificati.

Veicoli dotati di cannone ad acqua.

Veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettati o modificati a tale scopo.

Apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relativi componenti appositamente progettati.

Cepi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettati per immobilizzare gli esseri umani, tranne:

- manette di dimensione totale massima in posizione allacciata — catene incluse — non superiore a 240 mm.

Apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relativi componenti appositamente progettati.

Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica (compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica [taser]) e relativi componenti appositamente progettati o modificati a tal fine.

Apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relativi componenti appositamente progettati, tranne:

- gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x.

Apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettati per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relativi componenti appositamente progettati.

Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori,

▼B

gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e relativi componenti appositamente progettati, tranne:

- quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innescare di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler).

Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:

- 1) i rivestimenti antideflagranti,
- 2) i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi.

Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.

Cariche esplosive a taglio lineare.

Esplosivi e sostanze collegate:

- amatolo
- nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto)
- nitroglicole
- tetranitrato di pentaeritrite (PETN)
- cloruro di picrile
- trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile)
- 2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT).

Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.

▼ B

ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 5

▼ M1

BELGIO

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 206 58 11
Fax (32-2) 230 83 22

Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18
Tel. (32-2) 233 81 11

▼ B

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Deutsche Bundesbank
Postfach 100602
D-60006 Frankfurt/Main
Tel. (00-49-69) 95 66-01
Fax (00-49-69) 560 10 71

GRECIA

— *For Capitals*

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis str.
GR-101 80 Athens
Tel. (00-30-10) 333 27 81-2
Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ. (00-30-10) 333 27 81-2
Φαξ (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

— *For Trade sector*

Ministry of National Economy
General Directorate for Policy Planning and Implementation
1, Kornarou str.
GR-105 63 Athens
Tel. (00-30-10) 333 27 81-2
Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ. (00-30-10) 333 27 81-2
Φαξ (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

▼B

SPAGNA

Dirección General de Comercio e Inversiones
 Subdirección General de Inversiones Exteriores
 Ministerio de Economía
 Paseo de la Castellana, 162
 E-28046 Madrid
 Tel. (00-34) 91 349 39 83
 Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
 Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
 Ministerio de Economía
 Paseo del Prado, 6
 E-28014 Madrid
 Tel. (00-34) 91 209 95 11
 Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
 Direction du Trésor
 Service des affaires européennes et internationales
 Sous-direction E
 139, rue du Bercy
 F-75572 Paris Cedex 12
 Tel. (33-1) 44 87 17 17
 Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANDA

Central Bank of Ireland
 Financial Markets Department
 PO Box 559
 Dame Street
 Dublin 2
 Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs
 Bilateral Economic Relations Division
 76-78 Harcourt Street
 Dublin 2
 Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIA

— *Competent Authorities for exceptions on assets freeze*

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Comitato di sicurezza finanziaria
 Via XX Settembre 97
 I-00187 Roma
 csf@tesoro.it
 Tel. + 39 06 4 761 39 21
 Fax + 39 06 4 761 39 32

— *Competent Authorities for exceptions on visa ban*

Ministero degli Affari Esteri
 Piazzale della Farnesina, 1
 I-00100 Roma
 Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie
 Uff. VI (cons. Amb. Carlo Colombo)
 Tel. 00 39 06 3691 35 00
 Fax 00 39 06 3691 85 42-2261

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
 l'action humanitaire et de la défense
 Direction des relations économiques internationales
 BP 1602
 L-1016 Luxembourg
 Tel. (352) 478-1 o 478-2350
 Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances
 3, rue de la Congrégation
 L-1352 Luxembourg
 Tel. (352) 478-2712
 Fax (352) 47 52 41

▼B

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën
 Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
 Postbus 202012500 EE Den Haag
 Nederland
 Tel. (31-70) 342 82 27
 Fax (31-70) 342 79 05

▼M1

AUSTRIA

Österreichische Nationalbank
 Otto-Wagner-Platz 3
 A-1090 Wien
 Tel. (43-1) 404 20 0
 Fax (43-1) 404 20 73 99

Bundesministerium für Inneres
 Bundeskriminalamt
 Josef-Holaubek-Platz 1
 A-1090 Wien
 Tel. (43-1) 31 34 50
 Fax: (43-1) 31 34 58 52 90

▼B

PORTOGALLO

Ministério das Finanças
 Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
 Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º
 P-1100 Lisboa
 Tel. (351-1) 882 32 40/47
 Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros
 Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais
 Largo do Rilvas
 P-1350-179 Lisboa
 Tel. (351 21) 394 60 72
 Fax (351 21) 394 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
 PL 176
 SF-00161 Helsinki
 Tel. (358-9) 13 41 51
 Fax (358-9) 13 41 57 07 o (358-9) 62 98 40

SVEZIA

— *Articles 3 and 5*

Finansinspektionen
 Box 7831
 S-103 98 Stockholm
 Tel. 08-787 80 00
 Fax 08-24 13 35

— *Article 4*

Riksförsäkringsverket (RFV)
 S-103 51 Stockholm
 Tel. 08-786 90 00
 Fax 08-411 27 89

▼M1

REGNO UNITO

HM Treasury
 International Financial Services Team
 19 Allington Towers
 London SW1E 5EB
 United Kingdom
 Tel. (44-207) 270 55 50
 Fax. (44-207) 270 43 65

Bank of England
 Financial Sanctions Unit

▼ **M1**

Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09

Gibilterra:

Financial Services Commission
PO Box 940
Suite 943
Europort
Gibraltar
Tel. (350) 402 83
Fax (350) 402 82

▼ **B**

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 295 68 80
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int